



COMUNE DI ROCCARAINOLA

Città Metropolitana di Napoli

C.A.P. Telefono Fax Sito Web
80030 081 829 34 49 081 511 84 14 www.comune.roccarainola.na.it

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
REALIZZAZIONE DEL “PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E ANALISI
DEL RISCHIO SITO-SPECIFICA DEL SITO IN LOC. DIFESA COMUNE
DI ROCCARAINOLA (NA)”**

CIG: 7632019D4E CUP: D49F18000040006

CAPITOLATO D’ONERI

Articolo 1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato d'oneri, le seguenti definizioni avranno il significato attribuito a ciascuna di esse come segue:

- a) Appalto: indica l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei Servizi, come *infra* definiti, dei Lavori, come *infra* definiti, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'oneri e ai Documenti Contrattuali, come *infra* definiti;
- b) Bando: indica il bando di gara per l'affidamento dell'Appalto pubblicato ai sensi del Codice dei Contratti, come *infra* definito, e del Regolamento, come *infra* definito;
- c) Cantiere: luogo fisico di svolgimento degli interventi oggetto dell'appalto;
- d) Capitolato: indica il presente Capitolato d'oneri;
- e) Codice dell'Ambiente: indica "Le Norme in materia ambientale" emanate con D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- f) Codice dei Contratti: indica il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10).
- g) Codice Privacy: indica il "Codice in materia di dati personali", emanato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- h) Contratto: indica il contratto che verrà stipulato a seguito dell'espletamento della procedura e i Documenti Contrattuali, come *infra* definiti;
- i) Direttore dell'Esecuzione: indica il direttore dell'esecuzione dell'Appalto, di cui all'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- j) Documenti Contrattuali: il Contratto ed i documenti ad esso allegati ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 2.1 del presente Capitolato;
- k) D.U.V.R.I.: indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- l) Gara: indica la procedura di gara indetta mediante la pubblicazione del Bando per l'affidamento dei Servizi e dei Lavori, come *infra* definiti;
- m) Informazioni: indica tutte le notizie, le informazioni, i dati, i disegni, le mappe, le schede, gli archivi, le analisi, le rilevazioni, i documenti, le fotografie, i video, i filmati, gli elaborati, e qualsivoglia altro materiale, formati o riprodotti su qualsiasi supporto (a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, su supporto cartaceo, anche in formato elettronico, pellicola, DVD, CD, ecc.) o trasmessi oralmente, che, in qualsiasi modo, afferiscono all'Appalto e/o all'esecuzione dei Servizi e dei Lavori, come *infra* definiti;
- n) Lavori: indica le prestazioni accessorie oggetto dell'appalto ivi incluse le attività di perforazione geognostica;
- o) Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- p) Parti: indica la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- q) Prestazioni Contrattuali: indica complessivamente le prestazioni, sia principali che accessorie, oggetto

dell'appalto;

r) Progetto: indica l'insieme dei seguenti documenti: Relazione Piano di Caratterizzazione e allegati, Capitolato, Capitolato Tecnico (o Specifiche Tecniche), comprensivo degli elaborati grafici, **il D.U.V.R.I.**, come *infra* definito; il quadro economico dell'intervento; si precisa che il Progetto è articolato in base ad un unico livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23, co. 14, del Codice dei Contratti;

s) Regolamento: il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante 'Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'", emanato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;

t) R.U.P.: indica il Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 31 del Codice dei Contratti;

u) Servizi: indica complessivamente le prestazioni principali oggetto dell'appalto ivi incluse le attività di analisi di campo e di laboratorio;

v) Testo Unico Sicurezza: il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro."

Nel presente Capitolato, salvo quando diversamente previsto, i termini e le espressioni definiti conformemente al precedente paragrafo, utilizzati al singolare, comprenderanno anche il plurale e viceversa.

Articolo 2. Allegati. Norme regolatrici e disciplina applicabile.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato la documentazione qui di seguito elencata:

a) il Bando ed il Disciplinare di gara corredato dai relativi allegati;

b) il Capitolato Tecnico; la relazione del piano di Caratterizzazione e relative tavole allegate (Progetto); il cronoprogramma

c) lo Schema di contratto;

d) il D.U.V.R.I.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei documenti sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei Servizi e dei Lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Regolamento per quanto applicabile; e (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (v) dalle altre disposizioni normative applicabili concernenti le Prestazioni Contrattuali in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 3. Oggetto dell'appalto

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, dei Servizi e dei Lavori descritti nel Piano di Caratterizzazione redatto da ArpaC e delle osservazioni/prescrizioni allo stesso come da parere espresso dalla Città Metropolitana di Napoli del 05/10/2017 prot. 655235.

I Lavori oggetto dell'appalto consistono principalmente nella realizzazione di sondaggi – di cui alcuni attrezzati a piezometro – finalizzati al prelievo di campioni di terreno, rifiuti ed acque di falda da sottoporre ad analisi. I Servizi oggetto dell'appalto consistono, in via esemplificativa e non esaustiva, nell'esecuzione di

analisi di laboratorio finalizzate ad accertare il livello di inquinamento delle citate matrici ambientali, nel campionamento ed analisi di top soil e dei rifiuti stoccati, ad attività preliminari ed accessorie, nonché all'esecuzione di indagini indirette (tomografie geoelettriche, magnetometrie, rilievi topografici,). Per la descrizione puntuale e di dettaglio si rimanda agli elaborati tecnici e relative tavole/allegati, nonché al Capitolato Tecnico.

Il Progetto è articolato in base ad un unico livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 14 del Codice dei Contratti. Il contenuto dei documenti di Progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei Servizi e dei Lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo dei Servizi e dei Lavori. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse Prestazioni Contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a eseguire i Servizi e i Lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di Gara, dall'Offerta e dal successivo articolo 17 del presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dei Servizi e dei Lavori, in conformità al Capitolato Tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Capitolato e nei Documenti Contrattuali.

Articolo 4. Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere:

- all'introduzione di tutte le modifiche e/o integrazioni agli elaborati presentati che gli Enti preposti, avessero a richiedere per procedere all'approvazione delle attività eseguite dall'Appaltatore stesso;
- alla fornitura dei risultati, secondo le modalità richieste, anche in modalità parziale, ovvero man mano che si rendano disponibili, in modo da consentire alla Stazione Appaltante di avviare le elaborazioni del caso;
- alla ripetizione delle analisi su campioni, qualora gli Enti di controllo ne facciano richiesta;
- alla ripetizione di ulteriori campionamenti e successive analisi degli stessi qualora si riscontrasse uno scostamento dai dati analitici misurati, dagli Enti di controllo, che non consenta la validazione allo stesso ente;
- a consentire l'accesso ai propri laboratori di personale della Stazione Appaltante e/o di personale di PP.AA e Enti di controllo al fine di verificare l'andamento delle analisi;
- alla custodia e alla vigilanza, assumendone tutte le conseguenti responsabilità, delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dalla Stazione Appaltante con il verbale di consegna delle aree;
- alla partecipazione a consulting, riunioni e contatti di ogni tipo per la raccolta di eventuali dati iniziali e per l'illustrazione delle attività in corso di definizione o già definite;
- ad assistere e prestare attività di consulenza in favore della Stazione Appaltante, fino ad avvenuta acquisizione ed approvazione della Relazione Tecnica conclusiva, nei rapporti con Amministrazioni ed Enti destinati a valutare i risultati delle analisi effettuate e la metodologia di campionamento.

Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9, l'Appaltatore sarà obbligato a:

- a) garantire in cantiere, oltre al personale minimo necessario allo svolgimento delle attività richieste dalle prestazioni contrattuali, la presenza di un geologo regolarmente iscritto all'albo;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- c) comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, qualsivoglia variazione afferente il personale impiegato nell'Appalto, indicando analiticamente i motivi della stessa;
- d) comunicare tempestivamente e preventivamente alla Stazione Appaltante, al fine di acquisirne l'assenso, l'intenzione di procedere alla sostituzione del Responsabile di Progetto (Responsabile Tecnico);
- e) qualora uno o più risorse impiegate dall'Appaltatore non siano ritenute dalla Stazione Appaltante adeguate alla perfetta esecuzione del presente Appalto, provvedere - su richiesta della medesima Stazione Appaltante, senza alcun onere a suo carico e assicurando la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali - alla sostituzione di dette risorse con altre;
- f) nel caso di sostituzione delle risorse, assicurare un adeguato periodo di affiancamento, con oneri ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- g) garantire il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa, di qualsivoglia rango, applicabile ai Servizi e ai Lavori oggetto di affidamento, assicurando sempre l'apporto di idonee professionalità allo svolgimento dei compiti prescritti;
- h) apportare ai Servizi e ai Lavori oggetto di affidamento gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, senza per questo null'altro a pretendere oltre il corrispettivo riveniente dalla aggiudicazione, fatte salve le disposizioni a tutela dell'Appaltatore e fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 12 del presente Capitolato;
- i) garantire una corretta conservazione di tutta la documentazione acquisita nell'espletamento dei Servizi e dei Lavori, conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dalla Stazione Appaltante o da suo personale.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei Lavori oggetto dell'Appalto, ivi compresi quelli relativi alle spese di trasporto, nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio relative al personale impiegato dall'Appaltatore, nonché relative al trasporto e alla consegna di eventuali materiali, intendendosi già remunerati con il corrispettivo previsto nel successivo articolo 5 del presente Capitolato.

Salvo diverso accordo tra le Parti, la Stazione Appaltante è l'unico ed esclusivo interlocutore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dello stesso ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 5. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo totale dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 150.951,18**, oltre IVA.

L'importo sottoposto a ribasso d'asta è di **€ 141.951,18** così come esposto nella seguente tabella.

N.	Oggetto	Attività	Importi in €	Ribassabile /non ribassabile
1	IMPORTO DEI SERVIZI	PRINCIPALE	114.588,69	RIBASSABILE
2	IMPORTO DEI LAVORI	ACCESSORIA	27.362,49	RIBASSABILE

3	ONERI DELLA SICUREZZA DA DUVRI		9.000,00	NON RIBASSABILE
4	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2+3]		150.951,18	

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono individuate nella seguente tabella, la quale reca indicazione dell'importo delle stesse, della percentuale che per valore esse assumono rispetto all'importo complessivo dell'appalto:

1	ESECUZIONI INDAGINI INDIRETTE	35,17 %
2	ESECUZIONE SONDAGGI E PIEZOMETRI	18,13 %
3	PRELIEVO E ANALISI LABORATORIO (CAMPIONI SUOLO E RIFIUTI)	36,03 %
4	PRELIEVO E ANALISI LABORATORIO (CAMPIONI ACQUE DI FALDA)	4,71 %
5	COSTI SICUREZZA DUVRI	5,96 %
TOTALE		100,00%

Ai sensi dell'articolo 61, co. 4, del Regolamento, come richiamato dall'articolo 216, co. 14. del Codice dei Contratti e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come di seguito: categoria OS20 B – classe. I

Per quanto attiene i servizi devono essere prevista la certificazione di qualità UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2005 per prove analitiche su matrici "terreni" o "rifiuti" e "acque naturali" in corso di validità ISO/IEC 17025 e accreditamento per almeno il 60% degli ANALITI di cui all'elenco al p.to 3.6 "Analisi sui campioni di suolo indisturbato" e quello al p.to 3.6.2 "Analisi sui campioni di acque" della relazione del Piano di Caratterizzazione (per il soggetto che eseguirà i servizi di attività analitiche).

Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articoli 106 del Codice dei Contratti.

Articolo 6. Luogo di esecuzione

Il luogo per l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali è indicato nel Progetto ed ivi meglio descritto, con specifica evidenza della suddivisione in aree soggette a sequestro giudiziario e in aree non soggette a sequestro.

L'Appaltatore si impegna a dare esecuzione ai Servizi e ai Lavori salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati senza alcun onere aggiuntivo e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, se necessario, alla riduzione in pristino dei locali.

La Stazione Appaltante non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli strumenti dell'Appaltatore allocati presso i propri locali.

Il personale dell'Appaltatore preposto alla esecuzione dei Servizi e dei Lavori da svolgersi nei luoghi nella disponibilità della Stazione Appaltante potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d'accesso e di sicurezza, previa autorizzazione della Stazione Appaltante stessa.

Alla scadenza del Contratto, l'Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i luoghi nella disponibilità della Stazione Appaltante.

Articolo 7. Termine per l'esecuzione dell'Appalto. Consegna delle aree

La durata dell'appalto è fissata in 90 giorni naturali e consecutivi decurtati del ribasso offerto in fase di gara dall'aggiudicatario. I tempi decorrono dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto risultante da apposito verbale che verrà predisposto dal Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà a rendere disponibile l'accesso alle aree/agli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni oggetto dell'Appalto in esito alle verifiche di spettanza, non appena l'Appaltatore avrà ottenuto tutte le autorizzazioni e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la disponibilità di accesso agli ambienti, il Direttore dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto ed incamera la cauzione definitiva, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

E' facoltà della Stazione Appaltante dare esecuzione all'Appalto in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei Contratti; il direttore dell'esecuzione provvede su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dell'Appalto, nonché quelli da iniziare immediatamente.

Articolo 8. Sospensione dell'esecuzione

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività contrattuali. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato, l'Appaltatore, indicando le ragioni e l'imputabilità delle circostanze medesime, dovrà darne tempestivo avviso per iscritto alla Stazione Appaltante, la quale, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, potrà ordinare la sospensione delle prestazioni di cui trattasi. Trova applicazione la disciplina dell'articolo 107 del Codice dei Contratti.

Articolo 9. Modalità di esecuzione.

Le Prestazioni Contrattuali devono essere eseguite integralmente e a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Capitolato, secondo i tempi, le modalità, le prescrizioni e le condizioni previsti nel Progetto. A tal fine l'Appaltatore dovrà organizzare il cantiere con mezzi e maestranze qualificate ed in numero adeguato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Qualora dalle attività preliminari e/o dalle indagini indirette risultasse l'impossibilità di esecuzione delle indagini così come individuate nel Capitolato Tecnico si potrà procedere ad eventuali variazioni dei punti di

ubicazione delle stesse. Tali eventuali variazioni potranno definirsi in corso d'opera operando spostamenti; tali variazioni dovranno essere, giustificate, valutate ed approvate dal Direttore dell'Esecuzione. L'onere per l'esecuzione delle citate attività è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà considerato "produttore" di qualsiasi rifiuto derivante dall'espletamento delle attività appaltate e, in quanto tale, sarà tenuto ad ottemperare ad ogni obbligo di legge in tema di recupero/smaltimento degli stessi, sollevando sin la Stazione Appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità.

Articolo 10. Obblighi di riservatezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza avranno comunque validità per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsivoglia motivo, del rapporto contrattuale in essere in virtù del presente Capitolato.

L'obbligo di cui al precedente paragrafo 10.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Capitolato, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio. Inoltre, nella realizzazione delle Prestazioni Contrattuali oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna ad agire nel pieno rispetto delle regole stabilite in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali di cui al Codice Privacy e successive modificazioni pro tempore vigenti, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante medesima.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione della Stazione Appaltante.

Articolo 11. Proprietà e diritti di utilizzazione.

I beni e prodotti forniti in esecuzione dell'Appalto divengono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante dal momento dell'approvazione dei relativi atti di verifica.

Parimenti saranno di proprietà della Stazione Appaltante le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la documentazione, anche didattica, creata, predisposta o realizzata dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di copyright, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'Appaltatore deve altresì provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contrattanti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

Articolo 12. Garanzie e adeguamenti tecnologici.

L'Appaltatore garantisce l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

L'Appaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento delle apparecchiature, dei componenti utilizzati per l'esecuzione del presente Capitolato, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi *software eventualmente utilizzati*, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

Articolo 13. Obblighi nei confronti del personale e sicurezza

Nell'esecuzione dell'Appalto, l'Appaltatore s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore s'impegna altresì a osservare pienamente e costantemente tutti gli obblighi in tema d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di cui al Testo Unico Sicurezza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nell'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto dell'Appalto, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni. A tale proposito, la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30 del Codice dei Contratti, vigilerà sugli adempimenti, a carico dell'Appaltatore, in merito alla erogazione delle retribuzioni previste.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di ottenimento, da parte del Direttore dell'Esecuzione, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Capitolato, il medesimo tratterrà dal corrispettivo un importo corrispondente al valore dell'inadempienza risultante dal certificato. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Quanto precede, senza pregiudizio, tra l'altro, per quanto previsto dal successivo articolo 23 del presente Capitolato.

L'Appaltatore impiegherà, nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali di cui al presente Capitolato, personale regolarmente assicurato e idoneo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

L'Appaltatore s'impegna ad esibire, a semplice richiesta, alla Stazione Appaltante tutte le informazioni INPS ed INAIL relative al personale, al fine di permettere alla stessa il controllo della regolarità rispetto alla normativa vigente.

L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, s'impegna a far osservare al proprio personale impiegato per l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali di cui al presente Capitolato le prescrizioni di legge vigenti in materia antinfortunistica.

Ogni e qualsiasi obbligazione derivante dai rapporti di lavoro, di consulenza e/o di collaborazione con i

soggetti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, è ad esclusivo carico dell'Appaltatore che in tal senso solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

L'Appaltatore osserverà nel modo più rigoroso tutte le vigenti e future norme di legge e di regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dichiara al riguardo che tutto il personale da essa impiegato con regolare polizza INAIL con completo esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità relativa e comunque pertinente. L'Appaltatore afferma altresì di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni prescritte per legge da disposizioni in materia.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico dell'Appaltatore e non dovuti dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prima di dare esecuzione alle Prestazioni Contrattuali dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il D.U.V.R.I. sottoscritto in segno di accettazione, ovvero integrato come ritenuto dallo stesso necessario.

I dipendenti della ditta appaltatrice, impegnati nelle attività oggetto del presente appalto, dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, comma 3) e 26 comma 8) del D. Lgs. 81/2008. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 59 dello stesso D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore sarà considerato responsabile di qualsiasi danno derivante dalle Prestazioni Contrattuali, anche dovuto a sua colpa lieve, e sarà tenuto ad ottemperare ad ogni ulteriore obbligo di legge relativo all'espletamento delle attività appaltate, sollevando sin d'ora Stazione appaltante da ogni onere, obbligo o responsabilità anche economica.

Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto sopra indicato, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione e del R.U.P., la Stazione Appaltante avrà facoltà di sospendere o risolvere il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore ed addebitare i danni e gli eventuali maggiori oneri che deriveranno alla Stazione Appaltante medesima per effetto dall'inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni assunte con il Contratto.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza generali e di quelle specifiche relative ai rischi da interferenza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati, fino a quando il Direttore dell'Esecuzione ne attesti l'osservanza. Il R.U.P. intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola e, in caso d'ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dal D. Lgs 81/2008 in merito alle segnalazioni all'autorità competente.

Articolo 15. Protocollo Legalità

L'Appaltatore dovrà assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Protocollo di Legalità.

Articolo 16. Verifiche e controlli.

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione

del Capitolato e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Capitolato.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza del presente Capitolato.

Articolo 17. Subappalto.

L'Appaltatore potrà ricorrere al subappalto se in sede di offerta ha dichiarato di volersene avvalere.

In tal caso le attività potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi di cui all'articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti. Negli altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ad ogni buon conto, l'Appaltatore dà atto che il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico soggetto responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto subappaltato; peraltro, l'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili al subappaltatore o al suo personale, come altresì previsto dal successivo articolo del presente Capitolato.

Articolo 18. Garanzie e assicurazioni.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante, o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima) nell'esecuzione dell'Appalto contemplato dal presente Capitolato ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Capitolato. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

L'operatore economico, incaricato delle Prestazioni Contrattuali, dovrà produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dell'appalto.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 19. Cauzione provvisoria e definitiva.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, consegnerà alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, una fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, salvo riduzioni di legge.

In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Articolo 20. Penali.

La Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento del maggior danno, nonché alla risoluzione del Contratto, applicherà all'Appaltatore una penale pari al 0.1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini individuati nell'art.7 del presente capitolato.

L'importo delle penali applicate all'Appaltatore non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Articolo 21. Variazioni.

L'Appaltatore sarà tenuto a far fronte alle variazioni, in aumento e in diminuzione rispetto alle quantità indicate in sede di gara, richieste dalla Stazione Appaltante nei limiti indicati dall'articolo 106 del Codice dei Contratti. In particolare, ai fini di quanto previsto nell'articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, modifiche del contratto non sostanziali ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti, saranno ammesse entro il limite del 10% dell'importo del contratto.

Articolo 22. Direzione dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, è preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Capitolato e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Articolo 23. Verifica di conformità - Modalità di pagamento.

La verifica di conformità sarà avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

Ai sensi degli articoli 101, co. 3, e 111 del codice dei Contratti, la contabilità è predisposta a misura.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I pagamenti sono disposti in due rate secondo le seguenti modalità: il primo, al raggiungimento del 50% dell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali, il secondo al completamento delle stesse.

La Stazione Appaltante tratterrà sull'importo del secondo pagamento un'aliquota pari al 5% dell'importo contrattuale in attesa della ricezione da parte dell'Ente di Controllo del rapporto positivo di validazione. La citata aliquota verrà corrisposta, quando dovuta, con separato e successivo pagamento.

Ciascun pagamento verrà effettuato dalla Stazione Appaltante previa ricezione della fattura da parte dell'Appaltatore.

L'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore sarà subordinata all'emissione di Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base degli Stati di Avanzamento Lavoro elaborati dal Direttore dell'Esecuzione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente indicato in sede contrattuale. Le fatture dovranno riportare i codici C.I.G. e C.U.P. relativi all'appalto.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 30 del Codice dei Contratti, in virtù e per effetto del quale la Stazione Appaltante opererà di volta in volta una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione, da parte della medesima Stazione Appaltante, della verifica di conformità, e previo rilascio del D.U.R.C..

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Stazione Appaltante, di verificare i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili alla Stazione Appaltante stessa.

Articolo 24. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ed i subappaltatori dovranno comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospenderà i pagamenti.

Con riferimento a tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento si precisa che:

- a) i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'intervento.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 25. – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti, in conformità di quanto disposto dal Protocollo di Legalità.

Articolo 26. - Recesso.

Fermo restando quanto espressamente previsto dall'art. 15 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a. r. o anche mediante posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 31 del presente Capitolato.

Salvo per quanto previsto dal successivo paragrafo 26.3, in caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Capitolato, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno alla Stazione Appaltante.

Articolo 27. – Condizione risolutiva. Risoluzione. Nullità.

Fermo restando quanto indicato dall'art. 15, il Contratto sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, come anche saranno revocate le eventuali autorizzazioni al subcontratto, qualora, successivamente alla sottoscrizione del medesimo Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste diano esito positivo.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali;
- c) rallentamento delle Prestazioni Contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal Progetto e dal presente Capitolato;
- d) non rispondenza delle Prestazioni Contrattuali forniti alle specifiche tecniche e di Contratto;
- e) ottenimento del D.U.R.C. negativo, alle condizioni di cui all'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti ; in tal caso il Direttore dell'Esecuzione contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti.

Il Contratto sarà altresì risolto di diritto ex articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- b. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2-*quinques* della L. 12 ottobre 1982, n. 726;
- c. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico Sicurezza;
- d. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Sicurezza ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico Sicurezza;
- e. nei casi di cui all'articolo 3, co. 9-bis, della L. n.136/2010 e di violazione di quanto previsto al precedente paragrafo 24 del presente Capitolato;
- f. sospensione dell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g. la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari nei confronti dell'Appaltatore che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- h. violazione del l'obbligo a carico dell'Appaltatore di riconoscere la Stazione Appaltante quale unico interlocutore nell'esecuzione del Contratto;

- i. violazione, nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali, di diritti di brevetto, autore e in genere di privativa altrui, conformemente a quanto previsto dal precedente paragrafo 13 del presente Capitolato;
- j. contestazione e applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per un importo superiore al [10% (dieci per cento)] dell'importo contrattuale, come previsto dal precedente paragrafo 20.4 del presente Capitolato.
- k. sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- l. gravi violazioni di legge;
- m. revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

In aggiunta a quanto quivi previsto, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o nei confronti dei componenti la compagine sociale dello stesso, o dei dirigenti dell'Appaltatore medesimo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. La Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente al Prefetto competente, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la volontà di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, ai fini dell'eventuale assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, L. 11 agosto 2014, n. 114).

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà ad escutere la cauzione di cui al precedente articolo 19, salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 28. - Esecuzione in danno.

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente appalto, con addebito dell'eventuale maggior costo all'Appaltatore.

Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.

Ad eccezione dell'ipotesi di recesso unilaterale della Stazione Appaltante di cui al precedente articolo 26, l'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 29. – Trattamento dei dati personali.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Capitolato.

In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 30. - Spese contrattuali ed oneri.

Le spese contrattuali, ivi comprese quelle di bollo, e gli oneri fiscali sono integralmente a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto dello stesso sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii..

In caso d'uso, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di pubblicità legale sostenute dalla Stazione Appaltante per la Gara.

Articolo 31. - Comunicazioni, referenti di Contratto ed elezione di domicilio.

Qualsivoglia comunicazione tra le Parti riguardante l'espletamento delle Prestazioni Contrattuali oggetto del Contratto dovrà essere:

- a) effettuata per iscritto mediante qualunque mezzo di trasmissione (quali, ad esempio, telefax o *e-mail* o posta elettronica certificata), salvo per i casi per i quali il presente Capitolato prevede specifiche modalità di comunicazione e fermo restando, in ogni caso, che:
 - i. le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione Appaltante, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato in sede di presentazione dell'offerta;
 - ii. le comunicazioni alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa devono essere effettuate, a pena di inefficacia, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante ;
- b) effettuata in modo che risultino il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione; e se destinata:
 - (i) alla Stazione Appaltante, indirizzata al Direttore dell'Esecuzione, che è altresì referente di Contratto;
 - e (ii) all'Appaltatore, indirizzata al Responsabile di Progetto, che agisce altresì quale referente di Contratto.

E' onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, eleggerà domicilio all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione.

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Capitolato e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 32. – Foro esclusivo.

Tutte le controversie che sorgessero in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.